

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 334

45° anno

11 dicembre 2002

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

2002/960/PESC:

- ★ **Posizione comune del Consiglio, del 10 dicembre 2002, relativa a misure restrittive nei confronti della Somalia** 1

2002/961/PESC:

- ★ **Azione comune del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan** 3

2002/962/PESC:

- ★ **Azione comune del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per la regione dei Grandi laghi in Africa** 5

2002/963/PESC:

- ★ **Azione comune del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea presso l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia** 7

2002/964/PESC:

- ★ **Azione comune del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per esercitare le funzioni di coordinatore speciale del patto di stabilità per l'Europa sudorientale** 9

2002/965/PESC:

- ★ **Azione comune del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente** 11

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 2190/2002 della Commissione, del 10 dicembre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	14
★ Regolamento (CE) n. 2191/2002 della Commissione, del 10 dicembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1227/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda il potenziale produttivo ⁽¹⁾	16
Regolamento (CE) n. 2192/2002 della Commissione, del 10 dicembre 2002, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate	17
Regolamento (CE) n. 2193/2002 della Commissione, del 10 dicembre 2002, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95	18
Regolamento (CE) n. 2194/2002 della Commissione, del 10 dicembre 2002, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato	20

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2002/966/CE:

★ Decisione n. 3/2002 del Consiglio di associazione UE-Lituania, del 25 ottobre 2002, che adotta le modalità e le condizioni per la partecipazione della Lituania al programma comunitario Fiscalis	21
--	-----------

Banca centrale europea

2002/967/CE:

★ Indirizzo della Banca centrale europea, del 21 novembre 2002, relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2002/7)	24
---	-----------

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO
del 10 dicembre 2002
relativa a misure restrittive nei confronti della Somalia
(2002/960/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

Articolo 1

considerando quanto segue:

- (1) il 23 gennaio 1992 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 733 (1992), in seguito denominata UNSCR 733 (1992), che impone un embargo generale e totale su tutte le forniture di armi ed equipaggiamenti militari alla Somalia (in seguito denominato «embargo sulle armi»).
 - (2) Il 19 giugno 2001 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1356 (2001), che autorizza alcune deroghe a detto embargo.
 - (3) Il 22 luglio 2002 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1425 (2002) che estende l'embargo sulle armi alle forniture dirette o indirette alla Somalia di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione pertinenti ad attività militari.
 - (4) Il 22 luglio 2002 il Consiglio ha ribadito il suo costante sostegno alle risoluzioni dell'autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD) del 24 novembre 2000 e dell'11 gennaio 2002, che forniscono un quadro generale per il processo di riconciliazione in Somalia ed ha delineato gli obiettivi dell'Unione europea per quanto concerne la Somalia.
 - (5) Il 15 ottobre 2002 è stato avviato a Eldoret, in Kenia, il processo di pace e di riconciliazione, cui è seguita il 27 ottobre 2002, una dichiarazione sulla cessazione delle ostilità e sull'adozione, ad opera delle parti somale, della struttura e dei principi di detto processo, quale passo fondamentale che assicurerà un'ampia base consensuale. La dichiarazione è stata accolta favorevolmente dall'Unione europea.
 - (6) È necessaria un'azione della Comunità per attuare alcune misure,
1. Sono vietate la fornitura o la vendita alla Somalia di armi e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri, siano essi originari o non originari di tale territorio.
 2. È vietata la fornitura diretta o indiretta alla Somalia di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione pertinenti ad attività militari, ivi inclusi in particolare, la formazione e l'assistenza tecnica connesse alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione o all'uso degli articoli di cui al paragrafo 1, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri.
 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle forniture di equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, ovvero al materiale destinato a programmi di costruzione istituzionale, dell'Unione, della Comunità o degli Stati membri, incluso nel campo della sicurezza, attuati nel contesto del processo di pace e di riconciliazione, preventivamente autorizzate dal Comitato istituito dal paragrafo 11 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 751 (1992), né si applicano all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati in Somalia da dipendenti delle Nazioni Unite, rappresentanti dei mass media e operatori umanitari o nel campo dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale.

Articolo 2

Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione delle misure adottate ai sensi della presente posizione comune e si comunicano tutte le altre informazioni in loro possesso connesse con la presente posizione comune.

Articolo 3

La presente posizione comune ha efficacia dalla data di adozione.

Articolo 4

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. S. MØLLER

AZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2002

che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan

(2002/961/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Articolo 3

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14 e l'articolo 18, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'azione comune 2001/875/PESC del Consiglio, del 10 dicembre 2001, relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan⁽¹⁾ scade il 31 dicembre 2002.
- (2) In base al riesame di tale azione comune è opportuno modificare e prorogare il mandato del rappresentante speciale.
- (3) Occorre assicurare una chiara definizione delle responsabilità nonché il coordinamento e la coerenza dell'azione esterna dell'Unione europea in Afghanistan.
- (4) Il 30 marzo 2000 il Consiglio ha adottato istruzioni per la procedura di nomina dei rappresentanti speciali dell'Unione europea e relative disposizioni amministrative,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Il mandato del Signor Francesc VENDRELL quale rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan è prorogato.

Articolo 2

Obiettivo del rappresentante speciale dell'Unione europea è contribuire all'attuazione della politica dell'Unione europea in Afghanistan; in particolare egli:

- 1) contribuisce all'integrità e alla piena attuazione dell'accordo di Bonn e delle risoluzioni 1378 e 1419 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ed altre risoluzioni pertinenti dell'ONU;
- 2) incoraggia contributi positivi da parte di attori regionali in Afghanistan e dai paesi limitrofi a favore del processo di pace nel paese, contribuendo in tal modo al consolidamento dello stato afgano;
- 3) sostiene il ruolo cardine svolto dall'ONU, in particolare dal rappresentante speciale del segretario generale;
- 4) sostiene le attività dell'alto rappresentante nella regione.

Al fine di raggiungere tale obiettivo, il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea consiste nel:

- a) farsi portavoce dei pareri dell'Unione sul processo politico facendo al tempo stesso appello ai principi fondamentali convenuti tra le parti afgane e la comunità internazionale di cui all'accordo di Bonn, al documento di Tokyo e alla risoluzione 1419 del Consiglio di sicurezza. Tali principi includono l'intenzione di instaurare un governo con un'ampia base, sensibile alle questioni di genere, multietnico e pienamente rappresentativo;
- b) instaurare e mantenere uno stretto contatto con l'amministrazione provvisoria afgana e fornirle sostegno; si dovrebbero instaurare e mantenere contatti anche con altri dirigenti afgani sia all'interno che al di fuori del paese;
- c) instaurare e mantenere uno stretto contatto con le organizzazioni interessate a livello internazionale e regionale, segnatamente con i rappresentanti locali delle Nazioni Unite;
- d) mantenersi in stretto contatto con i paesi limitrofi ed altri paesi interessati della regione, di modo che si possa tener conto, nella politica dell'Unione, del loro punto di vista sulla situazione in Afghanistan;
- e) informare in merito ai progressi compiuti dal processo di Bonn, specie nei seguenti settori:
 - progressi verso la costituzione di un governo con un'ampia base, sensibile alle questioni di genere, multietnico e pienamente rappresentativo che si impegni ad operare per la pace con i paesi limitrofi,
 - predisposizione di una nuova costituzione e di una Loya Jirga costituzionale,
 - preparazione di elezioni generali previste per il 2004,
 - rispetto dei diritti dell'uomo per tutto il popolo afgano, a prescindere da sesso, appartenenza etnica o religione,
 - rispetto dei principi democratici, dello stato di diritto, dei diritti delle persone appartenenti a minoranze, dei diritti delle donne e dei bambini nonché dei principi di diritto internazionale,
 - promozione della partecipazione delle donne all'amministrazione pubblica ed alla vita della società,
 - rispetto degli obblighi internazionali dell'Afghanistan, compresa la cooperazione agli sforzi internazionali intesi a combattere il terrorismo e il traffico illecito di droga,
 - agevolazione dell'assistenza umanitaria e del rientro strutturato dei rifugiati e degli sfollati,

⁽¹⁾ GU L 326 dell'11.12.2001, pag. 1. Azione comune modificata da ultimo dall'azione comune 2002/496/PESC (GU L 167 del 26.6.2002, pag. 12).

- riforme nel settore della sicurezza, inclusa la creazione di istituzioni giudiziarie, di un esercito nazionale e di forze di polizia,
 - transizione verso un gruppo consultivo per il coordinamento degli aiuti;
- f) in consultazione con i rappresentanti degli Stati membri e della Commissione, contribuire ad assicurare che l'approccio politico dell'Unione si rifletta nella sua azione per la ricostruzione dell'Afghanistan, ad esempio incoraggiando un processo, intrapreso dal governo transitorio afgano in collaborazione con la comunità internazionale, che conduca allo sviluppo di analisi comparative verificabili e di sistemi di controllo sul modo di realizzare i principi fondamentali convenuti tra le parti afgane e la comunità internazionale;
- g) informare sulla partecipazione dell'Unione alle conferenze internazionali sull'Afghanistan e sulle posizioni da essa assunte in tale contesto.

Articolo 4

1. Il rappresentante speciale è responsabile dell'esecuzione del suo mandato, sotto l'autorità e la direzione operativa dell'alto rappresentante. Il rappresentante speciale è responsabile dinanzi all'alto rappresentante per le spese amministrative e dinanzi alla Commissione per eventuali spese operative sostenute per le sue attività.

2. Il rappresentante speciale è un interlocutore privilegiato del CPS, che rappresenta il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce un orientamento strategico e un apporto politico al rappresentante speciale nell'ambito del mandato.

Articolo 5

1. Il rappresentante speciale stipula un contratto con il Consiglio.
2. La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 6

1. Il rappresentante speciale è responsabile della costituzione della sua squadra e ne informa il Consiglio e la Commissione tramite l'alto rappresentante.

2. Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea possono proporre il comando di personale che operi con il rappresentante speciale. La retribuzione del personale eventualmente distaccato da uno Stato membro o da un'istituzione dell'Unione europea presso il rappresentante speciale è a carico rispettivamente dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione europea interessata.

3. Tutti gli impieghi della categoria A sono oggetto di pubblicità negli Stati membri e nelle istituzioni dell'Unione europea e sono occupati dai candidati meglio qualificati.

4. I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione del rappresentante speciale e del suo personale sono definiti con le parti. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 7

Di norma il rappresentante speciale riferisce personalmente all'alto rappresentante e al CPS e può riferire anche al pertinente gruppo di lavoro. Relazioni scritte vengono trasmesse periodicamente all'alto rappresentante, al Consiglio e alla Commissione. Il rappresentante speciale può riferire al Consiglio «Affari generali e relazioni esterne» su raccomandazione dell'alto rappresentante e del CPS.

Articolo 8

Al fine di assicurare la coerenza dell'azione esterna dell'Unione europea, le attività del rappresentante speciale sono coordinate con quelle dell'alto rappresentante, della presidenza e della Commissione. Vengono mantenuti stretti contatti sul campo con la presidenza, la Commissione e i capi missione, che si adoperano al meglio per assistere il rappresentante speciale nell'esecuzione del suo mandato. Il rappresentante speciale mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali sul campo e in particolare con i rappresentanti locali dell'ONU.

Articolo 9

L'attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione europea nella regione sono esaminati regolarmente. Il rappresentante speciale presenta una relazione scritta esauriente sull'esecuzione del suo mandato all'alto rappresentante, al Consiglio e alla Commissione due mesi prima della scadenza del mandato, che funge da base per la valutazione dell'azione comune nell'ambito dei pertinenti gruppi di lavoro e del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l'alto rappresentante formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa al rinnovo, alla modifica o alla revoca del mandato.

Articolo 10

La presente azione comune entra in vigore il 1° gennaio 2003. Essa si applica fino al 30 giugno 2003.

Articolo 11

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. S. MØLLER

AZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2002

che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per la regione dei Grandi laghi in Africa

(2002/962/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 14 e 18, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'azione comune 2000/792/PESC, del 14 dicembre 2000, relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'Unione europea per la regione dei Grandi laghi in Africa ⁽¹⁾, scade il 31 dicembre 2002.
- (2) In base al riesame della suddetta azione comune è opportuno modificare e prorogare il mandato del rappresentante speciale.
- (3) Occorre assicurare una chiara definizione delle responsabilità nonché il coordinamento e la coerenza dell'azione esterna dell'Unione europea nella regione dei Grandi laghi in Africa.
- (4) Il 30 marzo 2000 il Consiglio ha adottato istruzioni per la procedura di nomina dei rappresentanti speciali dell'Unione europea e relative disposizioni amministrative,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Il mandato del Signor Aldo AJELLO quale rappresentante speciale dell'Unione europea per la regione dei Grandi laghi in Africa è prorogato.

Articolo 2

Il mandato del rappresentante speciale è basato sugli obiettivi politici dell'Unione europea con riguardo ai conflitti nella regione dei Grandi laghi in Africa.

Tali obiettivi includono:

- a) il contributo attivo ed efficace dell'Unione europea ad una soluzione definitiva del conflitto nella Repubblica democratica del Congo (RDC) e del conflitto nel Burundi;
- b) una particolare attenzione alla dimensione regionale dei due conflitti;
- c) la continuità della presenza dell'Unione europea in loco e nelle pertinenti sedi internazionali, il mantenimento dei contatti con i principali attori e il contributo alla gestione delle crisi;

- d) il contributo ad una politica coerente, sostenibile e responsabile dell'Unione europea nella regione dei Grandi laghi in Africa.

Il rappresentante speciale sostiene le attività dell'alto rappresentante nella regione.

Articolo 3

Al fine di raggiungere gli obiettivi, il rappresentante speciale dell'Unione europea ha mandato di:

- a) istituire e mantenere stretti contatti con tutte le parti coinvolte nei conflitti nella regione dei Grandi laghi in Africa, con gli altri paesi della regione, gli Stati Uniti d'America e altri paesi interessati, come pure con l'ONU ed altre pertinenti organizzazioni internazionali, l'Unione africana e le organizzazioni subregionali e i loro rappresentanti, nonché con altri leader regionali di spicco, al fine di cooperare con essi al rafforzamento dei processi di pace di Lusaka e di Arusha e degli accordi di pace conclusi a Pretoria e a Luanda;
- b) seguire i negoziati di pace tra le parti e, se del caso, offrire la consulenza e i buoni uffici dell'Unione europea;
- c) contribuire, ove richiesto, all'attuazione degli accordi di pace e di cessate il fuoco conclusi tra le parti e trattare con esse a livello diplomatico in caso di inosservanza dei termini di tali accordi;
- d) impegnarsi costruttivamente con i firmatari di accordi nel contesto dei processi di pace per promuovere l'osservanza delle norme fondamentali della democrazia e del buon governo, incluso il rispetto dei diritti dell'uomo e dello stato di diritto;
- e) contribuire e cooperare con il rappresentante speciale del segretario generale dell'ONU alla preparazione di una conferenza sulla pace, la sicurezza, la democrazia e lo sviluppo nella regione dei Grandi laghi;
- f) riferire sulle possibilità di intervento dell'Unione europea nei processi di pace e sul modo migliore di condurre le iniziative dell'Unione europea;
- g) monitorare le azioni delle parti coinvolte nei conflitti che potrebbero compromettere l'esito dei processi di pace in corso;
- h) contribuire a far sì che le personalità influenti della regione acquisiscano una maggiore comprensione del ruolo dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 318 del 16.12.2000, pag. 1. Azione modificata dall'azione comune 2001/876/PESC (GU L 326 dell'11.12.2001, pag. 3).

Articolo 4

1. Il rappresentante speciale è responsabile dell'esecuzione del suo mandato, sotto l'autorità e la direzione operativa dell'alto rappresentante. Il rappresentante speciale è responsabile dinanzi al segretario generale/alto rappresentante per le spese amministrative e dinanzi alla Commissione per eventuali spese operative sostenute per le sue attività.

2. Il rappresentante speciale è un interlocutore privilegiato del CPS, che rappresenta il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce un orientamento strategico e un apporto politico al rappresentante speciale nell'ambito del mandato.

Articolo 5

1. Il rappresentante speciale stipula un contratto con il Consiglio.

2. La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 6

1. Il rappresentante speciale è responsabile della costituzione della sua squadra e ne informa il Consiglio e la Commissione tramite l'alto rappresentante.

2. Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea possono proporre il comando di personale che operi con il rappresentante speciale. La retribuzione del personale eventualmente distaccato da uno Stato membro o da un'istituzione dell'Unione europea presso il rappresentante speciale è a carico rispettivamente dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione europea interessata.

3. Tutti gli impieghi della categoria A sono oggetto di pubblicità negli Stati membri e nelle istituzioni dell'Unione europea e sono occupati dai candidati meglio qualificati.

4. I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione del rappresentante speciale e del suo personale sono definiti con le parti. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 7

Di norma il rappresentante speciale riferisce personalmente all'alto rappresentante e al CPS e può riferire anche al pertinente gruppo di lavoro. Relazioni scritte vengono trasmesse

periodicamente all'alto rappresentante, al Consiglio e alla Commissione. Il rappresentante speciale può riferire al Consiglio «Affari generali e relazioni esterne» su raccomandazione dell'alto rappresentante e del CPS.

Articolo 8

Al fine di assicurare la coerenza dell'azione esterna dell'Unione europea, le attività del rappresentante speciale sono coordinate con quelle dell'alto rappresentante, della presidenza e della Commissione. Vengono mantenuti stretti contatti sul campo con la presidenza, la Commissione e i capi missione, che si adoperano per assistere il rappresentante speciale nell'esecuzione del suo mandato. Il rappresentante speciale mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali sul campo.

Articolo 9

L'attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione europea nella regione sono esaminati regolarmente. Il rappresentante speciale presenta una relazione scritta esauriente sull'esecuzione del suo mandato all'alto rappresentante, al Consiglio e alla Commissione due mesi prima della scadenza del mandato, che funge da base per la valutazione dell'azione comune nell'ambito dei pertinenti gruppi di lavoro e del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l'alto rappresentante formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa al rinnovo, alla modifica o alla revoca del mandato.

Articolo 10

La presente azione comune entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Essa si applica fino al 30 giugno 2003.

Articolo 11

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. S. MØLLER

AZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2002

che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea presso l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

(2002/963/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14 e l'articolo 18, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'azione comune 2001/760/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2001, relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'Unione europea presso l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ⁽¹⁾, scade il 31 dicembre 2002.
- (2) In base al riesame di tale azione comune è opportuno modificare e prorogare il mandato del rappresentante speciale.
- (3) Occorrerebbe assicurare una chiara definizione delle responsabilità nonché il coordinamento e la coerenza dell'azione esterna dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
- (4) Il 30 marzo 2000 il Consiglio ha adottato istruzioni per la procedura di nomina dei rappresentanti speciali dell'Unione europea e relative disposizioni amministrative,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Il mandato del Signor Alexis BROUHNS quale rappresentante speciale dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è prorogato.

Articolo 2

Obiettivo del rappresentante speciale dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è contribuire al consolidamento del processo politico pacifico e alla piena attuazione dell'accordo quadro, facilitando in questo modo ulteriori progressi verso l'integrazione europea mediante il processo di stabilizzazione e associazione.

Il rappresentante speciale dell'Unione europea sostiene le attività dell'alto rappresentante nella regione.

Articolo 3

Al fine di raggiungere tale obiettivo, il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea consiste nel:

- a) mantenere stretti contatti con il governo dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e con le parti coinvolte nel processo politico;

b) fornire i pareri e le facilitazioni dell'Unione europea nel processo politico;

c) assicurare il coordinamento degli interventi della comunità internazionale volti a contribuire all'attuazione e alla sostenibilità delle disposizioni dell'accordo quadro del 13 agosto 2001, secondo quanto stabilito nell'accordo e nei relativi allegati;

d) seguire attentamente le questioni interetniche e di sicurezza e riferirne in merito, nonché mantenere a tal fine i collegamenti con tutti gli organismi pertinenti.

Articolo 4

1. Il rappresentante speciale è responsabile dell'esecuzione del suo mandato, sotto l'autorità e la direzione operativa dell'alto rappresentante. Il rappresentante speciale è responsabile dinanzi all'alto rappresentante per le spese amministrative e dinanzi alla Commissione per eventuali spese operative sostenute per le sue attività.

2. Il rappresentante speciale è un interlocutore privilegiato del Comitato politico e di sicurezza (CPS), che rappresenta il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce un orientamento strategico e un apporto politico al rappresentante speciale nell'ambito del mandato.

Articolo 5

1. Il rappresentante speciale stipula un contratto con il Consiglio.

2. La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 6

1. Il rappresentante speciale è responsabile della costituzione della sua squadra e ne informa il Consiglio e la Commissione tramite l'alto rappresentante.

2. Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea possono proporre il comando di personale che operi con il rappresentante speciale. La retribuzione del personale eventualmente distaccato da uno Stato membro o da un'istituzione dell'Unione europea presso il rappresentante speciale è a carico rispettivamente dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione europea interessata.

⁽¹⁾ GU L 287 del 31.1.2001, pag. 1. Azione comune modificata da ultimo dall'azione comune 2002/832/PESC (GU L 285 del 23.10.2002, pag. 12).

3. Tutti gli impieghi della categoria A sono oggetto di pubblicità negli Stati membri e nelle istituzioni dell'Unione europea e sono occupati dai candidati meglio qualificati.

4. I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione del rappresentante speciale e del suo personale sono definiti con le parti. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 7

Di norma il rappresentante speciale riferisce personalmente all'alto rappresentante e al CPS e può riferire anche al pertinente gruppo di lavoro. Relazioni scritte vengono trasmesse periodicamente all'alto rappresentante, al Consiglio e alla Commissione. Il rappresentante speciale può riferire al Consiglio «Affari generali e relazioni esterne» su raccomandazione dell'alto rappresentante e del CPS.

Articolo 8

Al fine di assicurare la coerenza dell'azione esterna dell'Unione europea, le attività del rappresentante speciale sono coordinate con quelle dell'alto rappresentante, della presidenza e della Commissione. Vengono mantenuti stretti contatti sul campo con la presidenza, la Commissione e i capi missione, che si adoperano per assistere il rappresentante speciale nell'esecuzione del suo mandato, nonché con la missione di vigilanza dell'Unione europea. Il rappresentante speciale mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul campo, compresi i rappresentanti locali della NATO, dell'OSCE e dell'ONU.

Articolo 9

L'attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione europea nella regione sono esaminati regolarmente. Il rappresentante speciale presenta una relazione scritta esauriente sull'esecuzione del suo mandato all'alto rappresentante, al Consiglio e alla Commissione due mesi prima della scadenza del mandato, che funge da base per la valutazione dell'azione comune nell'ambito dei pertinenti gruppi di lavoro e del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l'alto rappresentante formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa al rinnovo, alla modifica o alla revoca del mandato.

Articolo 10

La presente azione comune entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Essa si applica fino al 30 giugno 2003.

Articolo 11

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. S. MØLLER

AZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2002

che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per esercitare le funzioni di coordinatore speciale del patto di stabilità per l'Europa sudorientale

(2002/964/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14 e l'articolo 18, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'azione comune 2001/915/PESC del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'Unione europea per esercitare le funzioni di coordinatore speciale del patto di stabilità per l'Europa sudorientale ⁽¹⁾, è destinata a scadere il 31 dicembre 2002.
- (2) Sulla base di un riesame della suddetta azione comune sarebbe opportuno modificare e prorogare il mandato del rappresentante speciale.
- (3) Occorrerebbe assicurare una chiara definizione delle responsabilità nonché il coordinamento e la coerenza dell'azione esterna dell'Unione europea nella regione balcanica.
- (4) Il 30 marzo 2000 il Consiglio ha adottato le istruzioni per la procedura di nomina e le disposizioni amministrative relative ai rappresentanti speciali dell'Unione europea (RSUE),

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Il mandato del signor Erhard BUSEK quale rappresentante speciale dell'Unione europea per esercitare le funzioni di coordinatore speciale del patto di stabilità per l'Europa sudorientale è prorogato.

Articolo 2

Obiettivo del rappresentante speciale è esercitare le funzioni di coordinatore speciale del patto di stabilità per l'Europa sudorientale secondo le modalità di cui al punto 13 del documento sul patto di stabilità del 10 giugno 1999.

Il rappresentante speciale sostiene le attività dell'Alto rappresentante nella regione.

Articolo 3

Al fine di raggiungere l'obiettivo, il mandato del rappresentante speciale consiste nel:

- a) promuovere il conseguimento degli obiettivi del patto all'interno dei singoli paesi e tra di essi, laddove il patto dimostri di avere un valore aggiunto;

- b) presiedere il tavolo regionale dell'Europa sudorientale;

- c) mantenere stretti contatti con tutti i partecipanti e gli Stati, organizzazioni e istituzioni che contribuiscono al patto, oltre che con le pertinenti iniziative e organizzazioni regionali, al fine di promuovere la cooperazione regionale e di potenziare la titolarità regionale;

- d) cooperare strettamente con tutte le istituzioni dell'Unione europea e dei suoi Stati membri al fine di promuovere il ruolo dell'Unione europea nel patto a norma dei punti 18, 19 e 20 del documento sul patto di stabilità e di assicurare una complementarità tra l'azione del patto e il processo di stabilizzazione e di associazione;

- e) riunirsi periodicamente e collettivamente, se del caso, con la presidenza dei tavoli di lavoro per garantire un coordinamento strategico globale e esercitare le funzioni di segretario del tavolo regionale dell'Europa sudorientale fornendo i relativi strumenti;

- f) operare sulla base di un elenco, concertato in anticipo e in consultazione con i partecipanti al patto, di azioni prioritarie per il patto da realizzare nel corso del 2003, nonché riesaminare i metodi e la struttura del patto garantendo coerenza e un utilizzo efficace delle risorse.

Articolo 4

1. Il rappresentante speciale è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità e la direzione operativa dell'Alto rappresentante. Il rappresentante speciale è responsabile dinanzi all'Alto rappresentante per le spese amministrative e dinanzi alla Commissione per le spese operative sostenute per le sue attività.

2. Il rappresentante speciale è un interlocutore privilegiato del comitato politico e di sicurezza (CPS), che rappresenta il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce un orientamento strategico e un apporto politico al rappresentante speciale nell'ambito del mandato.

Articolo 5

L'Unione contribuisce all'esecuzione della funzione del coordinatore speciale a norma della presente azione comune fornendo al suo rappresentante speciale le risorse umane e logistiche necessarie.

L'Unione si aspetta che anche gli altri partecipanti al patto di stabilità per l'Europa sudorientale contribuiscano al suo funzionamento.

⁽¹⁾ GU L 337 del 20.12.2001, pag. 62.

Articolo 6

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con la missione del rappresentante speciale ammonta a 840 631 EUR.
2. L'importo di cui al paragrafo 1 è destinato al finanziamento delle spese operative dell'ufficio centrale del patto di stabilità per l'Europa sudorientale a Bruxelles per il periodo in questione.
3. Le spese finanziate tramite l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme della Comunità europea applicabili in materia di bilancio.
4. La gestione delle spese operative è oggetto di un contratto tra il rappresentante speciale e la Commissione.

Articolo 7

1. Il rappresentante speciale stipula un contratto con il Consiglio.
2. Il rappresentante speciale è responsabile della costituzione della sua squadra e ne informa il Consiglio e la Commissione attraverso l'Alto rappresentante.
3. Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea possono proporre il comando di personale che operi con il rappresentante speciale. La retribuzione del personale eventualmente comandato da uno Stato membro o da un'istituzione dell'Unione europea presso il rappresentante speciale è a carico rispettivamente dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione europea in questione.
4. Tutti gli impieghi della categoria A da occupare sono oggetto di pubblicità negli Stati membri e nelle istituzioni dell'Unione europea e sono ricoperti dai candidati meglio qualificati.
5. I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione del rappresentante speciale e del suo personale sono definiti con le parti. Gli Stati membri e la Commissione accordano tutto il sostegno necessario a tale scopo.
6. I materiali, le forniture e i locali acquistati o affittati per l'ufficio del patto di stabilità per l'Europa sudorientale a Bruxelles sono a nome e per conto delle Comunità europee.
7. La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, se del caso, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 8

Di norma il rappresentante speciale riferirà personalmente all'Alto rappresentante e al CPS e può riferire anche al pertinente gruppo di lavoro. Relazioni scritte verranno trasmesse periodicamente all'Alto rappresentante, al Consiglio e alla

Commissione. Il rappresentante speciale può riferire al Consiglio «Affari generali e relazioni esterne» su raccomandazione dell'Alto rappresentante e del CPS.

Articolo 9

Al fine di assicurare la coerenza dell'azione esterna dell'Unione europea, le attività del rappresentante speciale sono coordinate con quelle dell'Alto rappresentante, della presidenza e della Commissione. Vengono mantenuti stretti contatti sul campo con la presidenza, la Commissione e i capi missione, che si adoperano per assistere il rappresentante speciale nell'esecuzione del suo mandato. Il rappresentante speciale mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali sul campo, in particolare con l'Ufficio dell'Alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina e con l'amministrazione civile delle Nazioni Unite in Kosovo.

Articolo 10

L'attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione europea nella regione sono esaminati regolarmente. Il rappresentante speciale presenta una relazione scritta esauriente sull'esecuzione del suo mandato all'Alto rappresentante, al Consiglio e alla Commissione due mesi prima della scadenza del mandato, che funge da base per la valutazione dell'azione comune nell'ambito dei pertinenti gruppi di lavoro e del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l'Alto rappresentante formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa al rinnovo, alla modifica o alla revoca del mandato.

Articolo 11

Le posizioni dell'Unione europea nell'ambito del patto di stabilità per l'Europa sudorientale sono definite conformemente agli orientamenti adottati dal Consiglio.

Articolo 12

La presente azione comune entra in vigore il 1° gennaio 2003. Essa si applica fino al 30 giugno 2003.

Articolo 13

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. S. MØLLER

AZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2002

che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente

(2002/965/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 14 e 18, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'azione comune 2000/794/PESC del Consiglio, del 14 dicembre 2000, relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente ⁽¹⁾, scade il 31 dicembre 2002.
- (2) In base al riesame di detta azione comune, è opportuno modificare e prorogare il mandato del rappresentante speciale.
- (3) Occorrerebbe assicurare una chiara definizione delle responsabilità nonché il coordinamento e la coerenza dell'azione esterna dell'Unione europea in Medio Oriente.
- (4) Il 30 marzo 2000 il Consiglio ha adottato istruzioni per la procedura di nomina dei rappresentanti speciali dell'Unione europea e relative disposizioni amministrative,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Il mandato del Signor Miguel MORATINOS quale rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente è prorogato.

Articolo 2

Il mandato del rappresentante speciale è basato sugli obiettivi politici dell'Unione europea con riguardo al processo di pace in Medio Oriente, quali definiti e aggiornati dal Consiglio.

Tali obiettivi includono:

- a) una soluzione che preveda due Stati, Israele ed uno Stato di Palestina democratico, vitale, pacifico e sovrano, che vivano fianco a fianco all'interno di frontiere sicure e riconosciute e intrattengano normali relazioni con i paesi limitrofi, conformemente alle risoluzioni 242, 338, 1397 e 1402 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e ai principi della conferenza di Madrid;
- b) una soluzione dei capitoli israelo-siriano e israelo-libanese;

c) una soluzione equa alla complessa questione di Gerusalemme nonché una soluzione giusta, realizzabile e concordata al problema dei profughi palestinesi;

d) la rapida convocazione di una conferenza di pace che dovrebbe affrontare gli aspetti politici ed economici nonché le questioni inerenti alla sicurezza, riaffermare i parametri della soluzione politica e definire un calendario realistico e dettagliato.

Tali obiettivi sono basati sull'impegno dell'Unione europea a:

- a) collaborare con le parti e con i partner della comunità internazionale, soprattutto nell'ambito del «quartetto Medio Oriente», per cogliere ogni opportunità che porti la pace e un futuro dignitoso per tutti i popoli della regione;
- b) continuare ad offrire assistenza per le riforme della sicurezza, rapide elezioni e le riforme politiche ed amministrative in Palestina;
- c) contribuire pienamente alla costruzione della pace, nonché alla ricostruzione dell'economia palestinese, quale parte integrante dello sviluppo regionale.

Il rappresentante speciale sostiene le attività dell'alto rappresentante nella regione, anche nel quadro del «quartetto Medio Oriente».

Articolo 3

Al fine di raggiungere gli obiettivi, il rappresentante speciale dell'Unione europea ha mandato di:

- a) fornire il contributo attivo ed efficace dell'Unione europea ad azioni ed iniziative che conducano ad una soluzione definitiva del conflitto israelo-palestinese e del conflitto israelo-siriano e israelo-libanese;
- b) facilitare e mantenere stretti contatti con tutte le parti del processo di pace in Medio Oriente, con gli altri paesi della regione, i membri del «quartetto Medio Oriente» e altri paesi interessati, nonché con l'ONU e altre pertinenti organizzazioni internazionali, al fine di cooperare con essi al rafforzamento del processo di pace;
- c) assicurare la continuità della presenza dell'Unione europea in loco e nelle pertinenti sedi internazionali e contribuire alla gestione e alla prevenzione delle crisi;
- d) seguire e sostenere i negoziati di pace tra le parti e, se del caso, offrire la consulenza e i buoni uffici dell'Unione europea;

⁽¹⁾ GU L 318 del 16.12.2000, pag. 5. Azione comune modificata dall'azione comune 2001/800/PESC (GU L 303 del 20.11.2001, pag. 5).

- e) contribuire, ove richiesto, all'attuazione degli accordi internazionali conclusi tra le parti e trattare con esse a livello diplomatico in caso di inadempimento alle clausole di tali accordi;
- f) prestare particolare attenzione ai fattori che presentano implicazioni per la dimensione regionale del processo di pace in Medio Oriente;
- g) impegnarsi costruttivamente con i firmatari di accordi nel contesto del processo di pace per promuovere l'osservanza delle norme fondamentali della democrazia, incluso il rispetto dei diritti dell'uomo e dello stato di diritto;
- h) riferire sulle possibilità d'intervento dell'Unione europea nel processo di pace e sul modo migliore di condurre le iniziative dell'Unione europea e gli sforzi da essa attualmente svolti nel quadro del processo di pace in Medio Oriente, quale il contributo dell'Unione europea alle riforme palestinesi, inclusi gli aspetti politici dei pertinenti progetti di sviluppo dell'Unione europea;
- i) monitorare le azioni di entrambe le parti che potrebbero compromettere l'esito dei negoziati per uno statuto permanente;
- j) facilitare la cooperazione su questioni di sicurezza in seno al comitato permanente UE-autorità palestinese per la sicurezza istituito il 9 aprile 1998 nonché con altri mezzi;
- k) contribuire a far sì che le personalità influenti della regione acquisiscano una maggiore comprensione del ruolo dell'Unione europea.

Articolo 4

1. Il rappresentante speciale è responsabile dell'esecuzione del suo mandato, sotto l'autorità e la direzione operativa dell'alto rappresentante. Il rappresentante speciale è responsabile dinanzi all'alto rappresentante per le spese amministrative e dinanzi alla Commissione per eventuali spese operative sostenute per le sue attività.
2. Il rappresentante speciale è un interlocutore privilegiato del comitato politico e di sicurezza (CPS), che rappresenta il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce un orientamento strategico e un apporto politico al rappresentante speciale nell'ambito del mandato.

Articolo 5

1. Il rappresentante speciale stipula un contratto con il Consiglio.
2. La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 6

1. Il rappresentante speciale è responsabile della costituzione della sua squadra e ne informa il Consiglio e la Commissione tramite l'alto rappresentante.
2. Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea possono proporre il comando di personale che operi con il rappresentante speciale. La retribuzione del personale eventual-

mente distaccato da uno Stato membro o da un'istituzione dell'Unione europea presso il rappresentante speciale è a carico rispettivamente dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione europea interessata.

3. Tutti gli impieghi della categoria A sono oggetto di pubblicità negli Stati membri e nelle istituzioni dell'Unione europea e sono occupati dai candidati meglio qualificati.

4. I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione del rappresentante speciale e del suo personale sono definiti con le parti. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 7

Di norma il rappresentante speciale riferisce personalmente all'alto rappresentante e al CPS e può riferire anche al pertinente gruppo di lavoro. Relazioni scritte vengono trasmesse periodicamente all'alto rappresentante, al Consiglio e alla Commissione. Il rappresentante speciale può riferire al Consiglio «Affari generali e relazioni esterne» su raccomandazione dell'alto rappresentante e del CPS.

Articolo 8

Al fine di assicurare la coerenza dell'azione esterna dell'Unione europea, le attività del rappresentante speciale sono coordinate con quelle dell'alto rappresentante, della presidenza e della Commissione. Per garantire la coerenza politica e la complementarità dell'azione dell'Unione europea nel settore della cooperazione in materia di sicurezza, le attività del rappresentante speciale e quelle del consulente dell'Unione europea nominato ai sensi dell'azione comune 2000/298/PESC del Consiglio ⁽¹⁾ relativa ad un programma di assistenza dell'Unione europea per sostenere l'Autorità palestinese nei suoi sforzi per contrastare le attività terroristiche organizzate nei territori sotto il suo controllo sono coordinate strettamente con il rappresentante speciale che fornisce gli orientamenti politici. Vengono mantenuti stretti contatti sul campo con la presidenza, la Commissione e i capi missione, che si adoperano per assistere il rappresentante speciale nell'esecuzione del suo mandato. Il rappresentante speciale mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali sul campo.

Articolo 9

L'attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione europea nella regione sono esaminati regolarmente. Il rappresentante speciale presenta una relazione scritta esauriente sull'esecuzione del suo mandato all'alto rappresentante, al Consiglio e alla Commissione due mesi prima della scadenza del mandato, che funge da base per la valutazione dell'azione comune nell'ambito dei pertinenti gruppi di lavoro e del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l'alto rappresentante formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa al rinnovo, alla modifica o alla revoca del mandato.

⁽¹⁾ GU L 97 del 19.4.2000, pag. 4.

Articolo 10

La presente azione comune entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Essa si applica fino al 30 giugno 2003.

Articolo 11

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. S. MØLLER

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2190/2002 DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 2002
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 dicembre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	62,0
	204	87,0
	999	74,5
0707 00 05	052	107,3
	204	111,0
	220	155,5
	999	124,6
0709 90 70	052	58,4
	204	105,3
	999	81,8
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	43,1
	204	54,3
	220	46,6
	624	65,9
	999	52,5
0805 20 10	052	81,1
	204	77,9
	999	79,5
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	61,6
	999	61,6
0805 50 10	052	63,1
	600	71,5
	999	67,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	28,7
	400	89,9
	404	103,8
	720	130,1
	999	88,1
0808 20 50	052	144,8
	400	79,5
	720	46,3
	999	90,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 2191/2002 DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 2002**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1227/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento
(CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per
quanto riguarda il potenziale produttivo**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 80,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di risolvere uno specifico problema pratico, è opportuno modificare la data limite prevista all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, in deroga al paragrafo 2 dello stesso articolo. In effetti, l'applicazione delle diverse disposizioni relative alla concessione della deroga comporta notevoli e complessi adempimenti amministrativi, in particolare in materia di controlli e sanzioni. Per consentire il corretto svolgimento di tali adempimenti amministrativi, è quindi opportuno prorogare la data in questione al 31 marzo 2003.
- (2) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1342/2002 ⁽⁴⁾.

- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1227/2000 è sostituito dal testo seguente:

«1 bis. Il termine del 31 luglio 2002, di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, è prorogato al 31 marzo 2003.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 196 del 25.7.2002, pag. 23.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2192/2002 DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 2002**

relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1524/2002 ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f).
- (2) L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003.

- (3) Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 dicembre 2002 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.
2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di gennaio 2003 possono essere presentate domande di titoli per 6 221,836 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 229 del 27.8.2002, pag. 7.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2193/2002 DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 2002**

che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2053/2002 ⁽⁷⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.

(2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

(3) È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 77 del 20.3.2002, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

⁽⁴⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104.

⁽⁵⁾ GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.

⁽⁶⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.

⁽⁷⁾ GU L 316 del 20.11.2002, pag. 21.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 dicembre 2002, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg)	Origine ⁽¹⁾
0207 12 90	Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate	88,0	9	01
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	180,5	40	01
		180,1	40	02
		210,2	27	03
		220,2	24	04
		273,2	8	05
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	264,5	10	01
0207 36 15	Pezzi disossati di anatre o di faraone congelati	299,3	6	05
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli e di galline	195,8	27	01
		191,7	29	02

⁽¹⁾ Origine delle importazioni:

- 01 Brasile
- 02 Thailandia
- 03 Argentina
- 04 Cile
- 05 Cina.»

REGOLAMENTO (CE) N. 2194/2002 DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 2002
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 ⁽⁴⁾. Recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle

quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 25,618 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE N. 3/2002 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-LITUANIA

del 25 ottobre 2002

che adotta le modalità e le condizioni per la partecipazione della Lituania al programma comunitario *Fiscalis*

(2002/966/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

Articolo 2

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Lituania, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 110,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 110 dell'accordo europeo, la Lituania può partecipare ai programmi quadro, a programmi specifici, a progetti o ad altre azioni della Comunità nei settori specificati nell'allegato XX.
- (2) Conformemente a tale allegato, il Consiglio di associazione può convenire di aggiungere altri settori delle attività comunitarie da quelli elencati nell'allegato.
- (3) Ai sensi del suddetto articolo 110, il Consiglio di associazione deve stabilire le modalità e le condizioni della partecipazione della Lituania a tali attività,

La presente decisione si applica per la durata residua del programma. Tuttavia, qualora la Comunità decidesse di estenderne la durata senza apportare sostanziali modifiche al programma, anche la presente decisione può essere estesa di conseguenza ed in modo automatico, a condizione di non essere denunciata da almeno una delle parti.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione da parte del Consiglio di associazione.

DECIDE:

Articolo 1

Fatto a Bruxelles, addì 25 ottobre 2002.

La Lituania partecipa al programma comunitario *Fiscalis* (in seguito denominato: il «programma») secondo le modalità e le condizioni definite negli allegati I e II che formano parte integrante della presente decisione.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

P. S. MØLLER

⁽¹⁾ GU L 51 del 20.2.1998, pag. 3.

ALLEGATO I

MODALITÀ E CONDIZIONI DELLA PARTECIPAZIONE DELLA LITUANIA AL PROGRAMMA FISCALIS

1. Come enunciato nell'articolo 7 della decisione n. 888/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 1998, recante adozione di un programma d'azione comunitario inteso a migliorare i sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno (programma Fiscalis) ⁽¹⁾, la partecipazione della Lituania al programma Fiscalis (in seguito denominato: il «programma») si conforma a quanto stabilito nell'accordo europeo e nella misura in cui la normativa comunitaria sull'imposizione indiretta lo consenta. Di conseguenza, la partecipazione della Lituania alle attività del programma è soggetta alle seguenti condizioni:
 - le attività di cui all'articolo 4 (sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni, manuali e guide) sono permesse nella misura in cui la normativa comunitaria sull'imposizione indiretta lo consenta,
 - le attività di cui all'articolo 5, paragrafi 1 (scambi di funzionari) e 2 (seminari), come pure quelle di cui all'articolo 6 (azione comune di formazione) sono consentite alle condizioni stabilite in detti articoli,
 - le attività di cui all'articolo 5, paragrafo 3 (controlli multilaterali), non sono ammesse, in quanto il quadro giuridico della Comunità concernente la cooperazione in questo settore, ai sensi della direttiva 77/799/CEE ⁽²⁾ e del regolamento (CEE) n. 218/92 ⁽³⁾, si applica esclusivamente agli Stati membri dell'Unione europea.
2. Le modalità e le condizioni per la presentazione, la valutazione e la selezione delle domande di partecipazione a seminari e a scambi concernenti funzionari della Lituania sono quelle applicabili ai funzionari delle quindici amministrazioni nazionali degli Stati membri dell'Unione europea.
3. L'allegato II stabilisce il contributo finanziario al bilancio generale dell'Unione europea che la Lituania è tenuta a versare all'inizio di ogni anno finanziario per coprire i costi derivanti dalla sua partecipazione al programma, dal 2001 al 2002. Il comitato di associazione è autorizzato, all'occorrenza, ad adattare detto contributo conformemente ai principi stabiliti nell'articolo 115, paragrafo 2, dell'accordo europeo tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Lituania, dall'altra.
4. I rappresentanti della Lituania parteciperanno in qualità di osservatori, limitatamente ai punti di loro pertinenza, al comitato permanente per la cooperazione amministrativa nel campo delle imposte indirette di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della decisione n. 888/98/CE. Tale comitato si riunisce senza la presenza dei rappresentanti della Lituania per gli altri punti come pure per le votazioni.
5. Gli Stati membri dell'Unione europea e la Lituania si adopereranno per favorire, nell'ambito delle disposizioni in vigore, la libertà di circolazione e di residenza di tutte le persone aventi diritto in base al programma e che viaggiano tra la Lituania e gli Stati membri dell'Unione europea per partecipare alle attività contemplate dalla presente decisione.
6. Ferme restando le responsabilità della Commissione delle Comunità europee e della Corte dei conti delle Comunità europee riguardo al controllo e alla valutazione del programma ai sensi della decisione n. 888/98/CE, la partecipazione della Lituania al programma sarà oggetto di controllo costante su base congiunta da parte della Lituania e della Commissione. La Lituania sottoporrà alla Commissione le necessarie relazioni e prenderà parte ad altre attività specifiche stabilite dalla Comunità nello stesso contesto.
7. La lingua utilizzata nelle domande, nei contratti, nelle relazioni presentate e negli altri aspetti amministrativi relativi al programma sarà una delle lingue ufficiali della Comunità europea.
8. La Comunità e la Lituania possono porre fine alle attività di cui alla presente decisione in qualsiasi momento previo preavviso scritto di dodici mesi. Le attività in corso al momento della cessazione del programma continueranno fino a completamento alle condizioni stabilite nella presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 126 del 28.4.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

⁽³⁾ GU L 24 dell'1.2.1992, pag. 1.

ALLEGATO II

IL CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA LITUANIA AL PROGRAMMA FISCALIS

1. Il contributo finanziario della Lituania sarà aggiunto all'importo disponibile annualmente nel bilancio generale dell'Unione europea per stanziamenti di impegno al fine di far fronte agli obblighi finanziari della Commissione determinati dai lavori concernenti l'applicazione, la gestione e lo svolgimento del programma Fiscalis (in seguito denominato: il «programma»).
2. Il contributo finanziario è stato calcolato considerando un'indennità media giornaliera di 146 EUR e un'indennità di viaggio media di 695 EUR a copertura dei costi sostenuti per la partecipazione a seminari e scambi. Per il calcolo del contributo finanziario si stima che la Lituania parteciperà a quindici seminari e venti scambi all'anno in media. Il contributo finanziario può essere adattato all'inizio di ogni anno al fine di tener conto dell'effettivo numero di attività alle quali la Lituania intende partecipare durante l'anno. L'adattamento avverrà in forma di richiesta di fondi che la Lituania riceverà dalla Commissione come indicato al punto 6.
3. Il contributo della Lituania sarà di 94 984 EUR per ogni anno di partecipazione salvo diverso calcolo ai sensi del punto 2. Di questo importo, 6 214 EUR serviranno a coprire i costi supplementari di natura amministrativa inerenti alla gestione del programma da parte della Commissione e determinati dalla partecipazione della Lituania.
4. La Lituania coprirà i costi supplementari annuali di natura amministrativa di cui al punto 3 attingendo al proprio bilancio nazionale.
5. La Lituania pagherà il 50 % del restante costo annuale della propria partecipazione, attingendo al proprio bilancio nazionale del 2001, il 60 % per il 2002.

Fatte salve le procedure separate di programmazione Phare, il restante 50 % sarà coperto dall'assegnazione annuale Phare per la Lituania del 2001, a condizione che i pertinenti stanziamenti di bilancio siano disponibili, il 40 % per il 2002. I fondi Phare richiesti saranno trasferiti alla Lituania mediante convenzioni di finanziamento separate. Unitamente alla parte proveniente dal bilancio statale della Lituania, tali fondi costituiranno il contributo nazionale della Lituania, che verrà utilizzato per i pagamenti relativi alle richieste annuali di fondi presentate dalla Commissione.

6. Il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale dell'Unione europea ⁽¹⁾ si applicherà, in particolare, alla gestione del contributo della Lituania.

All'entrata in vigore della presente decisione, la Commissione invierà alla Lituania una o più richieste di fondi corrispondenti al suo contributo ai costi previsto per le attività dell'anno in corso. Il contributo sarà espresso in euro e versato su un conto bancario in euro della Commissione.

La Lituania pagherà il proprio contributo conformemente alle richieste di fondi:

- per la parte finanziata dal proprio bilancio nazionale, entro tre mesi dalla richiesta di fondi,
- per la parte finanziata da Phare, entro trenta giorni dall'invio dei pertinenti fondi Phare al paese in questione.

L'eventuale ritardo nel versamento del contributo darà luogo al pagamento, da parte della Lituania, di interessi sull'importo scoperto, da calcolarsi a partire dalla data di scadenza. Il tasso di interesse è pari al tasso applicato alla data della scadenza dalla Banca centrale europea per le sue operazioni in euro, maggiorato di 1,5 punti percentuali.

7. Le indennità giornaliere si applicano a tutti i partecipanti al programma e sono determinate dalla Commissione per ciascun paese. All'inizio di ogni anno la Commissione verserà alla Lituania un primo acconto di bilancio. Un secondo acconto può essere versato a metà anno in funzione dell'effettiva partecipazione della Lituania alle attività del programma, come pure della partecipazione prevista per il resto dell'anno. Il dipartimento lituano interessato utilizzerà tali acconti per l'acquisto dei titoli di viaggio ed il versamento delle indennità giornaliere per i partecipanti lituani.
8. Le spese di viaggio e di trasferta sostenute dai rappresentanti e dagli esperti della Lituania per la partecipazione come osservatori ai lavori del comitato di cui al punto 4 dell'allegato I sono rimborsate dalla Commissione alle stesse modalità degli Stati membri dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 762/2001 (GU L 111 del 20.4.2001, pag. 1).

BANCA CENTRALE EUROPEA

INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 21 novembre 2002

relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali

(BCE/2002/7)

(2002/967/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e, in particolare, gli articoli 5.1 e 5.2, 12.1 e 14.3,

considerando quanto segue:

- (1) La Banca centrale europea (BCE), per l'assolvimento dei propri compiti, necessita di conti finanziari trimestrali completi e attendibili per i settori istituzionali dell'area dell'euro e per il resto del mondo.
- (2) L'articolo 5.1 dello statuto dispone che la BCE, assistita dalle banche centrali nazionali (BCN), al fine di assolvere i compiti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), raccolga le informazioni statistiche necessarie dalle autorità nazionali competenti o direttamente dagli operatori economici. L'articolo 5.2 stabilisce che le BCN svolgano, per quanto possibile, i compiti di cui all'articolo 5.1.
- (3) Le informazioni necessarie a soddisfare le esigenze statistiche della BCE nel settore dei conti finanziari trimestrali dell'area dell'euro sono compilate in parte da autorità nazionali competenti diverse dalle BCN. Pertanto, alcuni dei compiti da assolvere sulla base del presente indirizzo necessitano cooperazione tra il SEBC e le autorità nazionali competenti, in linea con l'articolo 5.1 dello statuto e con l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea ⁽¹⁾.
- (4) Per esigenze di coerenza, gli obblighi della BCE nel settore dei conti finanziari trimestrali dell'area dell'euro dovrebbero basarsi il più possibile sulle norme statistiche comunitarie stabilite dal regolamento (CE) n. 2223/96

del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità ⁽²⁾, così come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 359/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ («SEC 95»).

- (5) I conti finanziari sono ottenuti da statistiche di vario tipo e una parte dei dati trimestrali è costituita da stime. Visti i limiti esistenti in relazione ai sistemi di raccolta di tali statistiche e in relazione alle risorse, possono essere concesse deroghe al presente indirizzo, ad eccezione dei dati per i quali esiste una base per effettuare una stima affidabile.
- (6) La trasmissione dalle BCN alla BCE di informazioni statistiche riservate ha luogo nei limiti necessari all'assolvimento dei compiti del SEBC. Il regime di riservatezza è stabilito nell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2533/98 e nell'Indirizzo BCE/1998/NP28 del 22 dicembre 1998 relativo alle regole comuni e alle norme minime necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni statistiche individuali raccolte dalla Banca centrale europea con il contributo delle banche centrali nazionali ⁽⁴⁾.
- (7) È necessario stabilire una procedura per effettuare modifiche di natura tecnica agli allegati del presente indirizzo in maniera efficace, a condizione che tali modifiche non siano tali da variare l'assetto concettuale sottostante né da incidere sull'onere di segnalazione. Nell'applicazione di tale procedura si terrà conto dei pareri del comitato per le statistiche del SEBC. Le BCN hanno la facoltà di proporre modifiche di natura tecnica agli allegati attraverso il comitato per le statistiche.
- (8) In conformità degli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE costituiscono parte integrante del diritto comunitario,

⁽²⁾ GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 58 del 28.2.2002, pag. 1.

⁽⁴⁾ Pubblicato in GU L 55 del 24.2.2001, pag. 72, quale allegato III alla decisione BCE/2000/12, del 10 novembre 2000, relativa alla pubblicazione di taluni atti e strumenti giuridici della Banca centrale europea.

⁽¹⁾ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 5

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo:

- 1) Per «Stato membro partecipante» si intende uno Stato membro che ha adottato la moneta unica ai sensi del trattato che istituisce la Comunità europea.
- 2) Per «area dell'euro» si intende il territorio economico degli Stati membri partecipanti e la BCE.

Articolo 2

Obblighi di segnalazione statistica delle BCN

1. Le BCN segnalano alla BCE i dati relativi alle attività e passività finanziarie, come specificato nell'allegato I, con cadenza trimestrale. I dati sono conformi ai principi e definizioni contenuti nel SEC 95, a meno che non sia stabilito altrimenti nell'allegato I.
2. I dati coprono il periodo compreso tra l'ultimo trimestre del 1997 e il trimestre a cui la trasmissione si riferisce.
3. Qualora il grado di ampiezza della revisione dei dati dovuta ad eventi specifici di rilievo o alle motivazioni delle revisioni sia pari ad almeno 0,1 % del PIL trimestrale dell'area dell'euro, i dati sono accompagnati da informazioni di facile accesso relative a tali eventi specifici di rilievo e alle motivazioni delle revisioni.

Articolo 3

Obblighi di segnalazione statistica della BCE

La BCE segnala alle BCN i conti finanziari trimestrali dell'area dell'euro che essa compila e pubblica nel proprio Bollettino mensile.

Articolo 4

Tempestività

1. I dati e le altre informazioni descritte nell'articolo 2 sono segnalati alla BCE entro un periodo non superiore a 130 giorni di calendario successivi alla fine del trimestre a cui i dati si riferiscono.
2. I dati descritti nell'articolo 3 sono segnalati alle BCN non oltre il giorno lavorativo della BCE successivo a quello in cui essa mette a punto i dati per la pubblicazione.

Cooperazione con le autorità nazionali competenti

1. Nel caso in cui le fonti di tutti o alcuni dei dati e informazioni descritti nell'articolo 2 siano costituite da autorità nazionali competenti diverse dalle BCN, queste ultime cercano di concordare con tali autorità le modalità di cooperazione appropriate al fine di assicurare una struttura permanente di trasmissione di dati che rispetti le norme e le necessità della BCE, a meno che lo stesso risultato non sia stato già raggiunto sulla base della legislazione nazionale.
2. Qualora, nel corso di tale cooperazione, una BCN non sia in grado di ottemperare agli obblighi stabiliti negli articoli 2 e 4 a causa del fatto che le informazioni necessarie non sono state messe a disposizione della BCN dall'autorità nazionale competente, la BCE e la BCN discutono con tale autorità la maniera in cui le informazioni possano essere rese disponibili.

Articolo 6

Standard di trasmissione e di codificazione

Le BCN e la BCE utilizzano gli standard specificati nell'allegato II per trasmettere e codificare i dati descritti negli articoli 2 e 3. Tale requisito non pregiudica la possibilità di utilizzare altri mezzi di trasmissione di informazioni statistiche alla BCE quale soluzione di riserva concordata.

Articolo 7

Qualità

1. La BCE e le BCN controllano e promuovono la qualità dei dati segnalati alla BCE.
2. Il comitato esecutivo della BCE una volta all'anno effettua segnalazioni al consiglio direttivo della BCE riguardanti la qualità dei conti finanziari trimestrali dell'area dell'euro.
3. La relazione prende in considerazione almeno la copertura dei dati, la misura in cui essi sono conformi alle definizioni rilevanti e la portata delle revisioni.

Articolo 8

Deroghe

1. Il consiglio direttivo della BCE accorda deroghe alle BCN che non siano in grado di adempiere agli obblighi previsti nell'articolo 2. Le deroghe concesse sono elencate nell'allegato III.
2. Qualora venga concessa ad una BCN una deroga per un determinato periodo di tempo, tale BCN tiene informata la BCE su base annuale sulle misure da prendere per soddisfare pienamente gli obblighi di segnalazione.
3. Il consiglio direttivo della BCE sottopone tali deroghe a riesame annualmente.

*Articolo 9***Procedura semplificata di modifica**

Tenuto conto del parere del comitato per le statistiche, il comitato esecutivo della BCE ha facoltà di apportare modifiche di natura tecnica agli allegati del presente indirizzo, purché esse non siano tali da variarne l'impianto concettuale sottostante né da incidere sugli oneri di segnalazione.

*Articolo 10***Disposizioni finali**

1. Le BCN degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.

2. Il presente indirizzo entra in vigore due giorni dopo la sua adozione.

3. Il presente indirizzo è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 21 novembre 2002.

Per il consiglio direttivo della BCE

Willem F. DUISENBERG

(2) Per ISSLSF si intendono le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S. 15).

Tavola 2

Passività non consolidate

Consistenze trimestrali di fine periodo — (AF)

Strumento finanziario

Area o settore creditore

1	Biglietti e monete (AF.21)
2	Depositi (AF.22 + AF.29)
3	Nei confronti dei residenti (S.1)
4	Nei confronti dei non residenti (S.2)
5	Titoli a breve termine diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati (AF.331)
6	Nei confronti dei residenti (S.1)
7	Nei confronti dei non residenti (S.2)
8	Titoli a lungo termine diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati (AF.332)
9	Nei confronti dei residenti (S.1)
10	Nei confronti dei non residenti (S.2)
11	Prestiti a breve termine (AF.41)
12	Nei confronti dei residenti (S.1)
13	Nei confronti di altri intermediari finanziari e ausiliari finanziari residenti (S.123 + S.124)
14	Nei confronti delle imprese di assicurazione e fondi pensione residenti (S.125)
15	Nei confronti dei non residenti (S.2)
16	Prestiti a lungo termine (AF.42)
17	Nei confronti dei residenti (S.1)
18	Nei confronti di altri intermediari finanziari e ausiliari finanziari residenti (S.123 + S.124)
19	Nei confronti delle imprese di assicurazione e fondi pensione residenti (S.125)
20	Nei confronti dei non residenti (S.2)
21	Azioni quotate (AF.511)
22	Diritti netti delle famiglie sulle riserve tecniche di assicurazione-vita e sulle riserve dei fondi pensione (AF.61)
23	Nei confronti dei residenti (S.1)
24	Nei confronti dei non residenti (S.2)
25	Riserve premi e riserve sinistri (AF.62)
26	Nei confronti dei residenti (S.1)
27	Nei confronti dei non residenti (S.2)

Tavola 3

Attività finanziarie non consolidate
Operazioni finanziarie trimestrali — (AF)

Strumento finanziario		A	B	C	D	E
Area o settore debitore		Settore creditore				
		Settori non finanziari (S.11 + S.13 + S.14 + S.15)				Imprese di assicurazione e fondi pensione (S.125)
		Totale	Società non finanziarie (S.11)	Amministrazioni pubbliche (S.13)	Famiglie tra cui ISSLSF (S.14 + S.15)	
1	Depositi (F.22 + F.29)					
2	Nei confronti dei residenti (S.1)					
3	Nei confronti di altri intermediari finanziari e ausiliari finanziari residenti (S.123 + S.124)					
4	Nei confronti delle imprese di assicurazione e fondi pensione residenti (S.125)					
5	Nei confronti delle Amministrazioni pubbliche residenti (S.13)					
6	Nei confronti dei non residenti (S.2)					
7	Titoli a breve termine diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati (F.331)					
8	Nei confronti dei residenti (S.1)					
9	Nei confronti dei non residenti (S.2)					
10	Titoli a lungo termine diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati (F.332)					
11	Nei confronti dei residenti (S.1)					
12	Nei confronti dei non residenti (S.2)					
13	Prestiti a breve termine (F.41)					
14	Nei confronti dei residenti (S.1)					
15	Nei confronti dei non residenti (S.2)					
16	Prestiti a lungo termine (F.42)					
17	Nei confronti dei residenti (S.1)					
18	Nei confronti dei non residenti (S.2)					
19	Azioni quotate (F.511)					
20	Nei confronti dei residenti (S.1)					
21	Nei confronti dei non residenti (S.2)					
22	Quote dei fondi comuni di investimento (F.52)					
23	Nei confronti dei residenti (S.1)					
24	Nei confronti dei non residenti (S.2)					
25	di cui: quote e partecipazioni in fondi comuni monetari					
26	Nei confronti dei residenti (S.1)					
27	Nei confronti dei non residenti (S.2)					
28	Riserve premi e riserve sinistri (F.62)					
29	Nei confronti dei residenti (S.1)					
30	Nei confronti dei non residenti (S.2)					

Tavola 4

Passività non consolidate

Operazioni finanziarie trimestrali — (F)

Strumento finanziario

Area o settore creditore

1	Biglietti e monete (F.21)
2	Depositi (F.22 + F.29)
3	Nei confronti dei residenti (S.1)
4	Nei confronti dei non residenti (S.2)
5	Titoli a breve termine diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati (F.331)
6	Nei confronti dei residenti (S.1)
7	Nei confronti dei non residenti (S.2)
8	Titoli a lungo termine diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati (F.332)
9	Nei confronti dei residenti (S.1)
10	Nei confronti dei non residenti (S.2)
11	Prestiti a breve termine (F.41)
12	Nei confronti dei residenti (S.1)
13	Nei confronti di altri intermediari finanziari e ausiliari finanziari residenti (S.123 + S.124)
14	Nei confronti di imprese di assicurazione e fondi pensione residenti (S.125)
15	Nei confronti dei non residenti (S.2)
16	Prestiti a lungo termine (F.42)
17	Nei confronti dei residenti (S.1)
18	Nei confronti di altri intermediari finanziari e ausiliari finanziari residenti (S.123 + S.124)
19	Nei confronti di imprese di assicurazione e fondi pensione residenti (S.125)
20	Nei confronti dei non residenti (S.2)
21	Azioni quotate (F.511)
22	Diritti netti delle famiglie sulle riserve tecniche di assicurazione-vita e sulle riserve dei fondi pensione (F.61)
23	Nei confronti dei residenti (S.1)
24	Nei confronti dei non residenti (S.2)
25	Riserve premi e riserve sinistri (F.62)
26	Nei confronti dei residenti (S.1)
27	Nei confronti dei non residenti (S.2)

[illegible]

ALLEGATO II

STANDARD DI TRASMISSIONE E DI CODIFICAZIONE

Per la trasmissione elettronica delle informazioni statistiche descritte nell'articolo 2, le BCN utilizzano lo strumento fornito dal SEBC basato sulla rete di telecomunicazione «ESCB-NET». Il formato del messaggio messo a punto per tale scambio elettronico d'informazioni statistiche è il «Gesmes/CB». Ciascuna serie temporale è codificata utilizzando la famiglia di codici dei conti finanziari della UEM (codici MUFA), come indicato qui di seguito.

Famiglia di codici MUFA

Numero	Nome	Descrizione	Elenco dei codici
1	Frequenza	Frequenza delle serie segnalate	CL_FREQ
2	Area di riferimento	Due cifre alfanumeriche del codice ISO dei paesi relativo allo Stato membro che fornisce i dati	CL_AREA_EE
3	Indicatore degli aggiustamenti	La dimensione indica se sia stata applicato un qualunque tipo di correzione alle serie temporali, come ad esempio correzioni su base stagionale e/o a seconda delle giornate lavorative	CL_ADJUSTMENT
4	Voce (strumento finanziario)	Categoria degli strumenti delle serie temporali	CL_MUFA_ITEM
5	Tipo di dati	Tipo di conto (ad esempio bilanci, operazioni finanziarie e altri flussi)	CL_DATA_TYPE_MUFA
6	Scadenza originaria	Scadenza originaria dello strumento finanziario	CL_MATURITY_ORIG
7	Area debitore	Area di residenza dell'unità istituzionale debitrice	CL_AREA_EE
8	Settore debitore	Settore dell'unità istituzionale debitrice	CL_ESA95_SECTOR
9	Area creditore	Area di residenza dell'unità istituzionale creditrice	CL_AREA_EE
10	Settore creditore	Settore dell'unità istituzionale creditrice	CL_ESA95_SECTOR
11	Valutazione	Metodo di valutazione utilizzato	CL_MUFA_VALUATION
12	Fonte dei dati	Codice utilizzato per specificare la fonte dei dati	CL_MUFA_SOURCE

ALLEGATO III

DEROGHE RELATIVE ALLE SERIE TEMPORALI ELENcate NELL'ALLEGATO I, TAVOLE 1-4 ⁽¹⁾1. Dati attuali ⁽²⁾

Tavola/riga/colonna	Descrizione delle serie temporali	Primo giorno di trasmissione
BELGIO		
1/3,4,6/E	Depositi di SAFF presso AIF e SAFF residenti e presso non residenti	2004Q1
1/28-30/E	Riserve premi e riserve sinistri detenute da SAFF	
2/2-4/E	Depositi di SAFF	
2/5-10/E	Titoli a breve termine diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati emessi da SAFF	
2/14,15,19,20/E	Prestiti a breve e lungo termine ricevuti da SAFF da parte di SAFF residenti e non residenti	
2/22-24/B	Riserve dei fondi pensione quali passività di SNF	
3/3,4,6/E	Depositi di SAFF presso AIF residenti e SAFF presso non residenti	
3/28-30/E	Riserve premi e riserve sinistri detenute da SAFF	
4/2-4/E	Depositi di SAFF	
4/5-10/E	Titoli a breve termine diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati emessi da SAFF	
4/14,15,19,20/E	Prestiti a breve e lungo termine ricevuti da SAFF da parte di SAFF residenti e non residenti	
4/22-24/B	Riserve dei fondi pensione quali passività di SNF	
GERMANIA		
1/6/B-E	Depositi di ciascuna SENF e SAFF presso non residenti	2005Q4
1/7-12/B-D	Titoli a breve e lungo termine diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati detenuti da ciascuna SENF	2005Q4 (*)
1/14,15,17,18/E	Prestiti a breve e lungo termine concessi da SAFF, disaggregati per area della controparte	2003Q4
1/19-21/B-D	Azioni quotate detenute da ciascuna SENF	2005Q4 (*)
1/20,21/A,E	Azioni quotate detenute da SENF e SAFF, disaggregate per area della controparte	
1/23,24/B-D	Quote dei fondi comuni di investimento detenute da ciascuna SENF, disaggregate per area della controparte	2003Q4
1/26,27/B-D	Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari detenute da ciascuna SENF, disaggregate per area della controparte	

⁽¹⁾ Abbreviazioni: SENF = settori non finanziari (S.11 + S.13 + S.14 + S.15); AP = Amministrazioni pubbliche (S.13); F = famiglie, incluse le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie; SNF = società non finanziarie (S.11); AIF = altri intermediari finanziari diversi dalle società di assicurazione e fondi pensione compresi gli ausiliari finanziari (S.123 + 124); SAFF = società di assicurazione e fondi pensione (S. 125).

⁽²⁾ Deroghe per dati attuali e storici, laddove non siano disponibili dati attuali.

Tavola/riga/colonna	Descrizione delle serie temporali	Primo giorno di trasmissione
1/29,30/E	Riserve premi e riserve sinistri detenute da SAFP, disaggregate per area della controparte	2005Q4
2/6,7,9,10/A,B	Titoli a breve e lungo termine diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati, emessi da SNF, disaggregate per area della controparte	
2/9,10/E	Titoli a lungo termine diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati, emessi da SAFP, disaggregati per area della controparte	
2/11-20/C	Prestiti a breve e lungo termine ricevuti da AP	2005Q4 (ad eccezione delle righe 11 e 16: 2003Q4)
2/13-15, 18-20/B,D	Prestiti a breve e lungo termine ricevuti da SNF e F da parte di AIF e SAFP residenti e non residenti	2005Q4
3/6/B-E	Depositi di ciascuna SENF e SAFP presso non residenti	2005Q4
3/7-12/B-D	Titoli a breve e lungo termine diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati detenuti da ciascuna SENF	2005Q4 (*)
3/14,15,17,18/E	Prestiti a breve e lungo termine concessi da SAFP, disaggregati per area della controparte	2003Q4
3/19-21/B-D	Azioni quotate detenute da ciascuna SENF	2005Q4 (*)
3/20,21/A,E	Azioni quotate detenute da SENF e SAFP, disaggregate per area della controparte	
3/23,24/B-D	Quote dei fondi comuni di investimento detenute da ciascuna SENF, disaggregate per area della controparte	2003Q4
3/26,27/B-D	Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari detenute da ciascuna SENF, disaggregate per area della controparte	
3/29,30/E	Riserve premi e riserve sinistri detenute da SAFP, disaggregate per area della controparte	2005Q4
4/6,7,9,10/A,B	Titoli a breve e lungo termine diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati, emessi da SNF, disaggregate per area della controparte	
4/9,10/E	Titoli a lungo termine diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati, emessi da SAFP, disaggregate per area della controparte	
4/11-20/C	Prestiti a breve e lungo termine ricevuti da F	2005Q4 (ad eccezione delle righe 11 e 16: 2003Q4)
4/13-15, 18-20/B,D	Prestiti a breve e lungo termine ricevuti da SNF e F da parte di AIF e SAFP residenti e non residenti	2005Q4
GRECIA		
1/1-6/A-E	Depositi di SENF e SAFP	2005Q4
1/7-12/A-E	Titoli a breve e lungo termine diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati, detenuti da SENF e SAFP	
1/13-18/E	Prestiti a breve e lungo termine concessi da SAFP	

Tavola/riga/colonna	Descrizione delle serie temporali	Primo giorno di trasmissione
1/19-21/A-E	Azioni quotate detenute da SENF e SAFP	
1/22-24/A-E	Quote dei fondi comuni di investimento detenute da SENF e SAFP	
1/25-27/A-E	Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari detenute da SENF e SAFP	
1/28-30/A-E	Riserve premi e riserve sinistri detenute da SENF e SAFP	
2/1/C	Biglietti e monete emessi da AP	
2/2-4/C,E	Depositi di AP e SAFP	
2/5-10/A-C,E	Titoli a breve e lungo termine emessi da SENF e SAFP	
2/11-20/A-E	Prestiti a breve e lungo termine ricevuti da SENF e SAFP	
2/21/B,E	Azioni quotate emesse da SNF e SAFP	
2/22-24/B,E	Diritti netti delle famiglie sulle riserve tecniche di assicurazione-vita e sulle riserve dei fondi pensione quali passività di SNF e SAFP	
2/25-27/E	Riserve premi e riserve sinistri quali passività di SAFP	
3/1-6/A-E	Depositi di SENF e SAFP	
3/7-12/A-E	Titoli a breve e lungo termine diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati, detenuti da SENF e SAFP	
3/13-18/E	Prestiti a breve e lungo termine concessi da SAFP	
3/19-21/A-E	Azioni quotate detenute da SENF e SAFP	
3/22-24/A-E	Quote dei fondi comuni di investimento detenute da SENF e SAFP	
3/25-27/A-E	Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari detenute da SENF e SAFP	
3/28-30/A-E	Riserve premi e riserve sinistri detenute da SENF e SAFP	
4/1/C	Biglietti e monete emessi da AP	
4/2-4/C,E	Depositi di AP e SAFP	
4/5-10/A-C,E	Titoli a breve e lungo termine emessi da SENF e SAFP	
4/11-20/A-E	Prestiti a breve e lungo termine ricevuti da SENF e SAFP	
4/21/B,E	Azioni quotate emesse da SNF e SAFP	
4/22-24/B,E	Diritti netti delle famiglie sulle riserve tecniche di assicurazione-vita e sulle riserve dei fondi pensione quali passività di SNF e SAFP	
4/25-27/E	Riserve premi e riserve sinistri quali passività di SAFP	

Tavola/riga/colonna	Descrizione delle serie temporali	Primo giorno di trasmissione
FRANCIA		
1/1,2/C	Depositi di AP	2005Q3
1/3/A,B,D	Depositi di SNF e F presso AIF residenti	2005Q4
1/5/A-E	Depositi di SENF e F presso AIF residenti	2005Q3
1/6/A-E	Depositi del SENF e SAFP presso non residenti	2005Q4 (ad eccezione della colonna C: 2005Q3)
1/8,9,11,12/A-E	Titoli a breve e lungo termine diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati, detenuti da SENF e SAFP, disaggregati per area della controparte	2005Q4 (ad eccezione della colonna C: 2005Q3)
1/13-18/E	Prestiti a breve e lungo termine concessi da SAFP	2005Q4 (ad eccezione delle righe 13 e 16: 2004Q3)
1/23,24/A-E	Quote dei fondi comuni di investimento detenute da SENF e SAFP, disaggregate per area della controparte	2005Q4
1/26,27/A-E	Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari detenute da SENF e SAFP, disaggregate per area della controparte	
1/28-30/A-E	Riserve premi e riserve sinistri detenute da SENF e SAFP	
2/6,7,9,10/A-C	Titoli a breve e lungo termine diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati, emessi da SENF, disaggregate per area della controparte	
2/5-7/E	Titoli a breve termine diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati, emessi da SAFP	
2/9,10/E	Titoli a lungo termine diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati, emessi da SAFP, disaggregate per area della controparte	
2/11-20/C	Prestiti a breve e lungo termine ricevuti da AP	2005Q4 (ad eccezione delle righe 11, 16 e 19: 2005Q3)
2/13-15, 18-20/A,B	Prestiti a breve e lungo termine ricevuti da SNF da parte di AIF e SAFP residenti e non residenti	2005Q4
2/14,15/E	Prestiti a breve e lungo termine ricevuti da SAFP da parte di SAFP residenti e non residenti	
2/18-20/E	Prestiti a breve e lungo termine ricevuti da SAFP da parte di AIF e SAFP residenti e non residenti	
2/25-27/E	Riserve premi e riserve sinistri quali passività di SAFP	
3/1,2/C	Depositi di AP	2005Q3
3/3/A,B,D	Depositi di SNF e F presso AIF residenti	2005Q4
3/5/A-E	Depositi di SENF e SAFP presso AP residenti	2005Q3

Tavola/riga/colonna	Descrizione delle serie temporali	Primo giorno di trasmissione
3/6/A-E	Depositi di SENF e SAFP presso non residenti	2005Q4 (ad eccezione della colonna C: 2005Q3)
3/8,9,11,12/A-E	Titoli a breve e lungo termine diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati, detenuti da SENF e SAFP, disaggregati per area di controparte	2005Q4 (ad eccezione della colonna C: 2005Q3)
3/13-18/E	Prestiti a breve e lungo termine concessi da SAFP	2005Q4 (ad eccezione delle righe 13 e 16: 2004Q3)
3/23,24/A-E	Quote dei fondi comuni di investimento detenute da SENF e SAFP, disaggregate per area della controparte	2005Q4
3/26,27/A-E	Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari detenute da SENF e SAFP, disaggregate per area della controparte	
3/28-30/A-E	Riserve premi e riserve sinistri detenute da SENF e SAFP	
4/6,7,9,10/A-C	Titoli a breve e lungo termine diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati, emessi da SENF, disaggregate per area della controparte	
4/5-7/E	Titoli a breve termine diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati, emessi da SAFP	2005Q4 (ad eccezione delle righe 11, 14, 16 e 19: 2005Q3)
4/9,10/E	Titoli a lungo termine diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati, emessi da SAFP, disaggregate per area della controparte	
4/11-20/C	Prestiti a breve e lungo termine ricevuti da AP	
4/13-15, 18-20/A,B	Prestiti a breve e lungo termine ricevuti da SNF da parte di AIF e SAFP residenti e non residenti	
4/14,15/E	Prestiti a breve e lungo termine ricevuti da SAFP da parte di SAFP residenti e non residenti	2005Q4
4/18-20/E	Prestiti a lungo termine ricevuti da SAFP da parte di AIF e SAFP residenti e non residenti	
4/25-27/E	Riserve premi e riserve sinistri quali passività di SAFP	

IRLANDA

1/1-6/A-E	Depositi di SENF e SAFP	2003Q4
1/7-12/A-E	Titoli a breve e lungo termine diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati, detenuti da SENF e SAFP	2005Q4
1/13-18/E	Prestiti a breve e lungo termine concessi da SAFP	
1/19-21/A-E	Azioni quotate detenute da SENF e SAFP	2004Q4
1/22-24/A-E	Quote dei fondi comuni di investimento detenute da SENF e SAFP	2005Q4

Tavola/riga/colonna	Descrizione delle serie temporali	Primo giorno di trasmissione
1/25-27/A-E	Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari detenute da SENF e SAFP	2004Q4
1/28-30/A-E	Riserve premi e riserve sinistri detenute da SENF e SAFP	2005Q4
2/1/C	Biglietti e monete emessi da AP	2003Q4
2/2-4/C,E	Depositi di AP e SAFP	
2/5-10/A-C, E	Titoli a breve e lungo termine emessi da SENF e SAFP	2005Q4
2/11-20/A-E	Prestiti a breve e lungo termine ricevuti da SENF e SAFP	
2/21/B,E	Azioni quotate emesse da SNF e SAFP	
2/22-24/B,E	Diritti netti delle famiglie sulle riserve tecniche di assicurazione-vita e sulle riserve dei fondi pensione quali passività di SNF e SAFP	2004Q4
2/25-27/E	Riserve premi e riserve sinistri quali passività di SAFP	
3/1-6/A-E	Depositi di SENF e SAFP	
3/7-12/A-E	Titoli a breve e lungo termine diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati, detenuti da SENF e SAFP	2005Q4
3/13-18/E	Prestiti a breve e lungo termine concessi da SAFP	
3/19-21/A-E	Azioni quotate detenute da SENF e SAFP	2004Q4
3/22-24/A-E	Quote dei fondi comuni di investimento detenute da SENF e SAFP	2005Q4
3/25-27/A-E	Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari detenute da SENF e SAFP	2004Q4
3/28-30/A-E	Riserve premi e riserve sinistri detenute da SENF e SAFP	2005Q4
4/1/C	Biglietti e monete emessi da AP	2003Q4
4/2-4/C,E	Depositi di AP e SAFP	2004Q4
4/5-10/A-C, E	Titoli a breve e lungo termine emessi da SENF e SAFP	2005Q4
4/11-20/A-E	Prestiti a breve e lungo termine ricevuti da SENF e SAFP	
4/21/B,E	Azioni quotate emesse da SNF e SAFP	
4/22-24/B,E	Diritti netti delle famiglie sulle riserve tecniche di assicurazione-vita e sulle riserve dei fondi pensione quali passività di SNF e SAFP	
4/25-27/E	Riserve premi e riserve sinistri quali passività di SAFP	
ITALIA		
1/25,27/A-D	Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari detenute da SENF ed emesse da non residenti	2003Q4
1/25-27/E	Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari detenute da SAFP	
1/28-30/E	Riserve premi e riserve sinistri detenute da SAFP	

Tavola/riga/colonna	Descrizione delle serie temporali	Primo giorno di trasmissione
2/14,19/E	Prestiti a breve e lungo termine ricevuti da SAFP da parte di SAFP residenti	
2/22,24/B,E	Diritti netti delle famiglie sulle riserve tecniche di assicurazione-vita e sulle riserve dei fondi pensione quali passività di SNF e SAFP nei confronti di non residenti	
3/25,27/A-D	Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari detenute da SENF ed emesse da non residenti	
3/25-27/E	Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari detenute da SAFP	
3/28-30/E	Riserve premi e riserve sinistri detenute da SAFP	
4/14,19/E	Prestiti a breve e lungo termine ricevuti da SAFP da parte di SAFP residenti	
4/22,24/B,E	Diritti netti delle famiglie sulle riserve tecniche di assicurazione-vita e sulle riserve dei fondi pensione quali passività di SNF e SAFP nei confronti di non residenti	

LUSSEMBURGO (**)

1/1-6/A-E	Depositi di SENF e SAFP	2005Q4
1/7-12/A-E	Titoli a breve e lungo termine diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati, detenuti da SENF e SAFP	
1/13-18/E	Prestiti a breve e lungo termine concessi da SAFP	
1/19-21/A-E	Azioni quotate detenute da SENF e SAFP	
1/22-24/A-E	Quote dei fondi comuni di investimento detenute da SENF e SAFP	
1/25-27/A-E	Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari detenute da SENF e SAFP	
1/28-30/A-E	Riserve premi e riserve sinistri detenute da SENF e SAFP	
2/1/C	Biglietti e monete emessi da AP	
2/2-4/C,E	Depositi di AP e SAFP	
2/5-10/A-C, E	Titoli a breve e lungo termine emessi da SENF e SAFP	
2/11-20/A-E	Prestiti a breve e lungo termine ricevuti da SENF e SAFP	
2/21/B,E	Azioni quotate emesse da SNF e SAFP	

Tavola/riga/colonna	Descrizione delle serie temporali	Primo giorno di trasmissione
2/22-24/B,E	Diritti netti delle famiglie sulle riserve tecniche di assicurazione-vita e sulle riserve dei fondi pensione quali passività di SNF e SAFF	
2/25-27/E	Riserve premi e riserve sinistri quali passività di ICPF	
3/1-6/A-E	Depositi di SENF e SAFF	
3/7-12/A-E	Titoli a breve e lungo termine diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati, detenuti da SENF e SAFF	
3/13-18/E	Prestiti a breve e lungo termine concessi da SAFF	
3/19-21/A-E	Azioni quotate detenute da SENF e SAFF	
3/22-24/A-E	Quote dei fondi comuni di investimento detenute da SENF e SAFF	
3/25-27/A-E	Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari detenute da SENF e SAFF	
3/28-30/A-E	Riserve premi e riserve sinistri detenute da SENF e SAFF	
4/1/C	Biglietti e monete emessi da AP	
4/2-4/C,E	Depositi di AP e SAFF	
4/5-10/A-C, E	Titoli a breve e lungo termine emessi da SENF e SAFF	
4/11-20/A-E	Prestiti a breve e lungo termine ricevuti da SENF e SAFF	
4/21/B,E	Azioni quotate emesse da SNF e SAFF	
4/22-24/B,E	Diritti netti delle famiglie sulle riserve tecniche di assicurazione-vita e sulle riserve dei fondi pensione quali passività di SNF e SAFF	
4/25-27/E	Riserve premi e riserve sinistri quali passività di ICPF	

PAESI BASSI

1/1,2/C	Depositi di AP	2005Q4
1/6/A-E	Depositi del SENF e SAFF presso non residenti	
1/7-12/B-D	Titoli a breve e lungo termine diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati, detenuti da ciascuna SENF	
1/8,9,11,12/A	Titoli a breve e lungo termine diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati, detenuti da SENF, disaggregate per area della controparte	
1/19-21/B-E	Azioni quotate detenute da ciascuna SENF e SAFF	
1/20,21/A	Azioni quotate detenute da SENF, disaggregate per area della controparte	
1/22,24/A-D	Quote dei fondi comuni di investimento detenute da SENF ed emesse da non residenti	
1/22-24/E	Quote dei fondi comuni di investimento detenute da SAFF	

Tavola/riga/colonna	Descrizione delle serie temporali	Primo giorno di trasmissione
1/25-27/A-D	Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari detenute da SENF ed emesse da non residenti	
1/25-27/E	Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari detenute da SAFF	
1/25,27/A	Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari detenute da SENF ed emesse da non residenti	
1/29/B,D	Riserve premi e riserve sinistri detenute da SNF e F nei confronti dei residenti	
1/28-30/E	Riserve premi e riserve sinistri detenute da SAFF	
2/6,7,9,10/A-E	Titoli a breve e lungo termine diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati, emessi da SENF e SAFF, disaggregate per area della controparte	
2/11,12,15-17,20/C	Prestiti a breve e lungo termine ricevuti da AP da parte di residenti e non residenti	
2/13-20/E	Prestiti a breve e lungo termine ricevuti da SAFF	
2/15,20/A,B,D	Prestiti a breve e lungo termine ricevuti da SNF e F da parte di non residenti	
2/23,24/E	Diritti netti delle famiglie sulle riserve tecniche di assicurazione-vita e sulle riserve dei fondi pensione quali passività di SAFF, disaggregate per area della controparte	
2/26,27/E	Riserve premi e riserve sinistri quali passività di SAFF, disaggregate per area della controparte	
3/1,2/C	Depositi di AP	
3/6/A-E	Depositi di SENF e SAFF presso non residenti	
3/7-12/B-D	Titoli a breve e lungo termine diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati, detenuti da ciascuna SENF	
3/8,9,11,12/A	Titoli a breve e lungo termine diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati, detenuti da SENF, disaggregate per area della controparte	
3/11,12/E	Titoli a lungo termine diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati, emessi da ICPF, disaggregate per area della controparte	
3/19-21/B-E	Azioni quotate detenute da ciascuna SENF e SAFF	
3/20,21/A	Azioni quotate detenute da SENF, disaggregate per area della controparte	
3/22,24/A-D	Quote dei fondi comuni di investimento detenute da SENF ed emesse da non residenti	
3/22-24/E	Quote dei fondi comuni di investimento detenute da SAFF	
3/25-27/A-D	Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari detenute da SENF ed emesse da non residenti	

Tavola/riga/colonna	Descrizione delle serie temporali	Primo giorno di trasmissione
3/25-27/E	Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari detenute da SAFP	
3/25,27/A	Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari detenute da SENF ed emesse da non residenti	
3/29/B,D	Riserve premi e riserve sinistri detenute da SNF e F nei confronti dei residenti	
3/28-30/E	Riserve premi e riserve sinistri detenute da SAFP	
4/6,7,9,10/A-E	Titoli a breve e lungo termine diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati, emessi da SENF e SAFP, disaggregati per area della controparte	
4/11,12,15-17,20/C	Prestiti a breve e lungo termine ricevuti da AP da parte di residenti e non residenti	
4/13-20/E	Prestiti a breve e lungo termine ricevuti da SAFP	
4/15,20/A,B,D	Prestiti a breve e lungo termine ricevuti da SNF e F da parte di non residenti	
4/23,24/E	Diritti netti delle famiglie sulle riserve tecniche di assicurazione-vita e sulle riserve dei fondi pensione quali passività di SAFP, disaggregati per area della controparte	
4/26,27/E	Riserve premi e riserve sinistri quali passività di SAFP, disaggregate per area della controparte	

AUSTRIA

1/19-21/A-D	Azioni quotate detenute da SENF	2004Q4
1/20,21/E	Azioni quotate detenute da SAFP, disaggregate per area della controparte	
2/11,12,16,17/C	Prestiti a breve e lungo termine ricevuti da AP da parte di residenti	
3/19-21/A-D	Azioni quotate detenute da SENF	
3/20,21/E	Azioni quotate detenute da SAFP, disaggregate per area della controparte	
4/11,12,16,17/C	Prestiti a breve e lungo termine ricevuti da AP da parte di residenti	

PORTOGALLO

1/10,11/B, D	Titoli a lungo termine detenuti da SNF e F ed emessi da residenti	2005Q2
1/19,21/A-E	Azioni quotate detenute da SENF e SAFP ed emesse da non residenti	2004Q2
1/20/B, D	Azioni quotate detenute da SNF e F ed emesse da residenti	2005Q2
1/25,27/A-E	Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari detenute da SENF e SAFP ed emesse da non residenti	2004Q2

Tavola/riga/colonna	Descrizione delle serie temporali	Primo giorno di trasmissione
2/22-24/B	Riserve di fondi pensione quali passività di SNF	2005Q2
3/10,11/B, D	Titoli a lungo termine detenuti da SNF e F ed emessi da residenti	
3/19,21/A-E	Azioni quotate detenute da SENF e SAFP ed emesse da non residenti	2004Q2
3/20/B, D	Azioni quotate detenute da SNF e F ed emesse da residenti	2005Q2
3/25,27/A-E	Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari detenute da SENF e SAFP ed emesse da non residenti	2004Q2
4/22-24/B	Riserve di fondi pensione quali passività di SNF	2005Q2

FINLANDIA

1/6/A,D	Depositi di F presso non residenti	2005Q4
1/19,21/A-E	Azioni quotate detenute da SENF e SAFP ed emesse da non residenti	
1/22,24/A-E	Quote dei fondi comuni di investimento detenute da SENF e SAFP ed emesse da non residenti	
1/25,27/A-E	Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari detenuti da SENF e SAFP ed emesse da non residenti	
1/28,30/E	Riserve premi e riserve sinistri detenute da SAFP nei confronti dei non residenti	
2/11-15/A-E	Prestiti a breve termine ricevuti da SENF e SAFP	2004Q4
2/16,17/C	Prestiti a lungo termine ricevuti da AP da parte di residenti	2005Q4
2/20/A,D	Prestiti a lungo termine ricevuti da F da parte di non residenti	
3/6/A,D	Depositi di F presso non residenti	
3/19,21/A-E	Azioni quotate detenute da SENF e SAFP ed emesse da non residenti	
3/22,24/A-E	Quote dei fondi comuni di investimento detenute da SENF e SAFP ed emesse da non residenti	
3/25,27/A-E	Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari detenute da SENF e SAFP emesse da non residenti	2004Q4
3/28,30/E	Riserve premi e riserve sinistri detenute da SAFP nei confronti dei non residenti	
4/11-15/A-E	Prestiti a breve termine ricevuti da SENF e SAFP	
4/16,17/C	Prestiti a lungo termine ricevuti da AP da parte di residenti	2004Q4
4/20/A,D	Prestiti a lungo termine ricevuti da F da parte di non residenti	

(*) La Deutsche Bundesbank rispetterà tale termine a condizione che le fonti necessarie di dati primari siano disponibili per tempo e con una frequenza trimestrale. In caso contrario, si potrà ricorrere all'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, del presente indirizzo.

(**) La Banque centrale du Luxembourg rispetterà tale termine per quanto riguarda i dati attuali e storici a condizione che le fonti necessarie di dati primari siano disponibili per tempo e con una frequenza trimestrale. In caso contrario, si potrà ricorrere all'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, del presente indirizzo.

2. Dati storici ⁽³⁾

Tavola/riga/colonna	Descrizione delle serie temporali	Ampiezza dei dati	Primo giorno di trasmissione
IRLANDA			
1/1-6 /A-E	Depositi di SENF e SAFP	Dal 1997Q4 al 2003Q1	2005Q2
1/19-21/A-E	Azioni quotate detenute da SENF e SAFP	Dal 1997Q4 al 2004Q1	2005Q4
1/25-27/A-E	Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari detenute da SENF e SAFP		
2/1/C	Biglietti e monete emessi da AP	Dal 1997Q4 al 2003Q1	2005Q2
2/2-4/C,E	Depositi di AP e SAFP		
2/22-24/B,E	Diritti netti delle famiglie sulle riserve tecniche di assicurazione-vita e sulle riserve dei fondi pensione quali passività di SNF e SAFP	Dal 1997Q4 al 2004Q1	2005Q4
2/25-27/E	Riserve premi e riserve sinistri quali passività di SAFP		
3/1-6/A-E	Depositi di SENF e SAFP		
3/19-21/A-E	Azioni quotate detenute da SENF e SAFP		
3/25-27/A-E	Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari detenute da SENF e SAFP		
4/1/C	Biglietti e monete emessi da AP	Dal 1997Q4 al 2003Q1	2005Q2
4/2-4/C,E	Depositi di AP e SAFP	Dal 1997Q4 al 2004Q1	2005Q4
AUSTRIA			
1/1-6/A-E	Depositi di SENF e SAFP	Dal 1997Q4 al 1999Q4	2004Q4
1/7-12/A-E	Titoli a breve e lungo termine diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati, detenuti da SENF e SAFP		
1/19-21/E	Azioni quotate detenute da SAFP		
1/22-24/A-E	Quote dei fondi comuni di investimento detenute da SENF e SAFP		
1/25-27/A-E	Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari detenute da SENF e SAFP		
2/1/C	Biglietti e monete emessi da AP		
2/5-10/A-E	Titoli a breve e lungo termine emessi da SENF e SAFP		
2/13-15,18-20/A-E	Prestiti a breve e lungo termine ricevuti da SENF e SAFP da parte di AIF e SAFP residenti e non residenti		

⁽³⁾ Deroghe per i dati storici, laddove siano disponibili dati attuali.

Tavola/riga/colonna	Descrizione delle serie temporali	Ampiezza dei dati	Primo giorno di trasmissione
2/21/B,E	Azioni quotate emesse da SNF e SAFP		
3/1-6/A-E	Depositi di SENF e SAFP		
3/7-12/A-E	Titoli a breve e lungo termine diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati, detenuti da SENF e SAFP		
3/19-21/E	Azioni quotate detenute da SAFP		
3/22-24/A-E	Quote dei fondi comuni di investimento detenute da SENF e SAFP		
3/25-27/A-E	Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari detenute da SENF e SAFP		
4/1/C	Biglietti e monete emessi da AP		
4/5-10/A-E	Titoli a breve e lungo termine emessi da SENF e SAFP		
4/13-15,18-20/A-E	Prestiti a breve e lungo termine ricevuti da SENF e SAFP da parte di AIF e SAFP residenti e non residenti		
4/21/B,E	Azioni quotate emesse da SNF e SAFP		